Sentenza n. 56 /2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63040 del registro di Segreteria, proposto da

- (-), nato a - il - ed ivi residente in -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Taddia, presso il suo studio, sito in Livorno, Scali Bettarini 15, è elettivamente domiciliato, posta elettronica certificata avvstefanotaddia@cnfpec.it;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in

persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici, siti in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, è legalmente domiciliato, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23 maggio 2024 l'avv. Barbara Vici in sostituzione dell'avv. Stefano Taddia per il ricorrente e l'avv. Micheli per l'INPS, nessuno è comparso per il Ministero dell'istruzione e del merito,

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente ha riferito di essere stato insegnante di educazione fisica e di avere svolto una parte della propria attività lavorativa in comando fuori ruolo presso l'Accademia navale di Livorno, svolgendo, dal primo ottobre 2002 al 31 luglio 2012, 24 ore complessive di insegnamento rispetto alle 18 ore previste per le normali cattedre di educazione fisica. Dato il carattere stabile e continuativo dello svolgimento delle sei ore eccedenti l'ordinario orario di lavoro ha, pertanto, chiesto che tali ore siano incluse nella base retributiva da considerare ai fini del calcolo della pensione con conseguente riliquidazione sia del trattamento di pensione ordinaria di vecchiaia che del trattamento di fine rapporto in conformità con quanto, peraltro, stabilito dalle sentenze del Tribunale di Livorno n. 505/2017 e n. 238/2020 con condanna dell'INPS al versamento delle somme

dovute. Con particolare riferimento all'ammontare dovuto, il ricorrente ha specificato che in occasione del secondo giudizio innanzi al giudice del lavoro erano state determinate, mediante CTU contabile, le somme spettanti allo stesso sia a titolo di maggior trattamento economico, sia a titolo di conguaglio della pensione e del trattamento di fine servizio e che, a seguito della rinuncia alle domande relative alle differenze pensionistiche e di trattamento di fine rapporto, il Tribunale di Livorno, con sentenza, n. 238/2020, si è limitato a condannare il Ministero al pagamento delle differenze retributive. Per tale ragione è stato successivamente introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la liquidazione delle maggiorazioni relative al trattamento pensionistico e al trattamento di fine rapporto.

Il ricorrente ha, pertanto, conclusivamente formulato le seguenti domande:

"- *accertare e dichiarare che dal 1.10.2002 fino al 31.7.2012 il Signor - aveva prestato attività lavorativa per un carico orario complessivo di n. 24 ore a settimana, di cui n. 6 ore in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e che le predette ore in eccedenza erano state prestate in modo stabile, continuativo e non meramente eventuale, così da assumere i relativi compensi natura stipendiale e retributiva;*

- accertare e dichiarare che il compenso percepito per le n. 6 ore settimanali, in quanto avente natura stipendiale, era da includersi nella base retributiva da considerare ai fini del calcolo della pensione ordinaria di vecchiaia;

- accertare e dichiarare il diritto del Signor - a percepire le maggiori

somme sul trattamento di pensione ordinaria di vecchiaia e sul trattamento di fine rapporto, conseguenti e connesse alle maggiorazioni retributive per le sei ore settimanali in eccedenza dallo stesso lavorate dal 1.10.2002 fino al 31.8.2012 – maggiorazioni retributive pari ad Euro 12.065,2, in conformità a quanto disposto nelle sentenze del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passate in giudicato, n. 505/2017 e n. 238/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- conseguentemente, condannare l'I.N.P.S. al versamento in favore del Signor - delle maggiorazioni sul trattamento ordinario di pensione, a far data dal suo collocamento in pensione avvenuto il 31.8.2012 e nella misura che risulterà dovuta, nonché le maggiorazioni sul trattamento di fine servizio nella misura che sarà dovuta, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme pregresse.

- in ultimo, adottare le opportune decisioni affinchè il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ottemperi all'obbligo di versamento in favore dell'I.N.P.S. delle somme di sua competenza a titolo di differenze contributive come accertate".

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione della Corte adita con riferimento alla domanda volta alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, non avente natura pensionistica, nonché l'inammissibilità della domanda volta al ricalcolo del trattamento pensionistico per difetto della previa istanza in via amministrativa. Nel merito ha, in ogni caso, chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, carenza d'interesse ad agire e manifesta temerarietà

della lite, rilevando come, inizialmente, il ricorrente avesse adito il giudice ordinario al fine di ottenere la retribuzione, a titolo di ore di straordinario, delle ore eccedenti la sesta, trattandosi di ore prestate in aggiunta all'orario di lavoro, di sei ore settimanali, previsto per coloro che, anche in posizione di comando, insegnano presso la Regia Accademia navale. Su tale prima questione si era pronunciato favorevolmente il Giudice ordinario, riconoscendo al ricorrente, con sentenza della Corte di appello di Firenze n. 569/2014, il diritto all'integrale pagamento, a titolo di lavoro straordinario, delle ore svolte in eccedenza rispetto alle sei ore settimanali, cioè dalla settima alla ventiquattresima. Per effetto di tale sentenza, pronunciata nei confronti dell'Accademia navale, quest'ultima, dopo aver corrisposto al ricorrente l'importo di euro 101.398,66, aveva comunicato all'INPS gli importi aggiuntivi della retribuzione che avrebbero dovuto essere considerati a fini pensionistici e l'INPS, con determina di pensione n. LI1032015000104 prot.n. 347 del 04/01/2016, aveva conseguentemente proceduto ad un nuovo ricalcolo della pensione.

L'INPS ha riferito che, successivamente, il ricorrente aveva nuovamente adito il giudice ordinario, questa volta convenendo in giudizio il Ministero dell'istruzione, al fine di ottenere "*il riconoscimento delle stesse ore come aventi natura di retribuzione fissa e continuativa*" (cfr. comparsa INPS pag. 7). In tal modo, pertanto, ad avviso dell'istituto resistente, il giudice ordinario, sulla base della diversa richiesta del ricorrente, si sarebbe pronunciato, con la sentenza n. 505/2017, su fatti già oggetto della sentenza passata in giudicato della

Corte di appello (n. 569/2014).

L'INPS ha, inoltre, evidenziato come la domanda avanzata in questa sede dal ricorrente sarebbe tesa ad ottenere una indebita duplicazione dei benefici previdenziali, eccependo *"il giudicato già eseguito da questo Istituto delle sentenze del Tribunale di Livorno, così come confermate dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 569/2014*" (cfr. comparsa INPS pag. 8). L'INPS ha, inoltre, ribadito l'infondatezza della domanda in quanto le sei ore eccedenti l'ordinario orario non sarebbero state svolte nell'ultimo mese di servizio e, dunque, non avrebbero potuto confluire nella base pensionabile ed ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione quinquennale nonché l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, già Ministero dell'istruzione, ritualmente costituitosi, ha eccepito sia il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riferimento alla domanda relativa al trattamento di fine rapporto, che la prescrizione quinquennale, o in subordine decennale, dei diritti azionati dal ricorrente, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto.

Con nota autorizzata del 22 febbraio 2024, il ricorrente, nel riportarsi integralmente al proprio ricorso, ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di riliquidazione della pensione, rimarcando di avere trasmesso all'INPS, in data 31 gennaio 2023, un atto di diffida avente ad oggetto le domande poi proposte giudizialmente. Ha, inoltre, contestato sia l'eccezione di prescrizione, richiamando tutti i relativi atti interruttivi, sia l'eccezione di giudicato,

sottolineando come il primo giudizio, poi conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 569 del 2014, era finalizzato a far dichiarare l'illegittimità della Circolare del Ministero della Difesa del 6 luglio 1992 e, dunque, ad ottenere il riconoscimento del diritto al credito retributivo per le 12 ore eccedenti l'orario obbligatorio di 6 ore previsto dall'art. 14 del R.D. n. 2135/36 per il personale civile insegnante presso l'Accademia Navale. In tal modo la sentenza avrebbe riconosciuto il carattere straordinario delle ore di insegnamento eccedenti la sesta e, dunque, dalla settima e fino alla diciottesima. Di contro, secondo la difesa del ricorrente, le successive sentenze n. 505/2017 e n. 238/2020, sulle quali si fondano le richieste avanzate in questa sede, avrebbero riconosciuto il diritto "*che alle maggiorazioni orarie svolte dal ricorrente nella misura di sei ore alla settimana debbono corrispondere maggiorazioni retributive commisurate al trattamento economico in godimento, quest'ultimo da intendere come comprensivo di tutte le componenti retributive, non escluse in modo esplicito dalla norma stessa, con ogni conseguenza di legge, anche ai fini della inclusione dello stesso nella base retributiva da assumere per il calcolo della indennità di fine servizio*" (cfr. note autorizzate pag. 9).

Anche l'INPS, con le note difensive di replica depositate in data 1 marzo 2024, ha insistito per l'accoglimento di tutte le proprie difese, ribadendo come sulla natura straordinaria delle 6 ore eccedenti le 18 si fosse già formato il giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 569 del 2014 ed evidenziando che "*delle due l'una, o il rapporto di lavoro eccedente le sei ore settimanali è straordinario e,*

conseguentemente, anche quello eccedente le 18 ore settimanali, è straordinario come del resto già riconosciuto in sentenza (sentenza Corte d'Appello n. 569/2014), o invece, è ordinario. Non può, invece, essere allo stesso tempo, qualificato in maniera diversa a secondo delle azioni proposte dal ricorrente e cioè prima straordinario e lucrare tutti i conseguenti benefici, economici e previdenziali e, poi, come ordinario e, dunque, con prestazioni fisse e continuativa per beneficiare, duplicandoli indebitamente, ulteriori benefici retributivi e previdenziali" (cfr. note di replica pag. 7).

All'odierna udienza, l'avv. Vici per il ricorrente, riportandosi integralmente ai propri atti, ha insistito per l'accoglimento di tutte le domande, puntualizzando come l'eventuale prescrizione quinquennale eccepita dal Ministero dell'istruzione e del merito potrebbe in ogni caso riferirsi solo ai ratei pensionistici e non al riconoscimento del relativo diritto. L'avv. Micheli per l'INPS, riportandosi integralmente ai propri atti, ha chiesto l'accoglimento delle relative domande.

Dopo la discussione, la causa, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.g.c., è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, mentre per il deposito della motivazione, data la complessità della stessa, è stato indicato il termine di sessanta giorni.

DIRITTO

Preliminarmente va affrontate l'eccezione, sollevata sia dall'INPS che dal Ministero convenuto, di difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda avente ad oggetto la rideterminazione del trattamento di fine

servizio dovuto. In proposito si evidenzia come, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 la Corte dei conti "*giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato*". Secondo la consolidata interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, la norma estende la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica a "*tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pretesa*" (*ex multis* Cass. Sez, Un, n. 9436/2023). Fra queste ultime non rientrano le controversie relative al trattamento di fine rapporto, il quale, discendendo dal rapporto di lavoro e non essendo funzionale al trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (*ex multis* Sez. giur. Regione Sicilia n. 367/2022). Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita con riferimento alla domanda di liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Successivamente deve essere esaminata l'eccezione, sollevata anch'essa dall'INPS, di inammissibilità del ricorso per difetto della presentazione della previa istanza in via amministrativa.

L'art. 153 c.g.c. prevede, infatti, che il ricorso sia inammissibile, fra l'altro, nel caso in cui "*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*".

La norma ha la *ratio,* da una parte, di preservare il riparto di competenze fra poteri dello Stato, assicurando il previo esame

dell'istanza da parte dell'amministrazione competente (Sez. I App. n. 284/2019), e dall'altra di prevenire il contenzioso, evitando giudizi non necessari nel caso in cui la richiesta del privato possa trovare accoglimento in via amministrativa.

Nel caso in esame, a fronte dell'eccezione sollevata con comparsa di costituzione dell'INPS, il ricorrente, in occasione della nota autorizzata depositata in data 22 febbraio 2024, ha rilevato di avere indirizzato all'INPS, in data 31 gennaio 2023, apposito atto di diffida volto ad ottenere il riconoscimento di quanto poi oggetto del presente giudizio (doc. 15.1 all. ricorso).

L'eccezione va, pertanto, superata e su tale conclusione non può incidere, come invece rappresentato dall'INPS, il fatto che, ai fini amministrativi, siano state previste specifiche modalità telematiche per la presentazione delle istanze. Come, infatti, condivisibilmente sostenuto, "*la circostanza che la richiesta non sia stata presentata nelle modalità esclusive, previste per i ricorsi amministrativi dalle norme interne all'Istituto previdenziale, non può assurgere a motivo di inammissibilità*" (Sez. giur. Regione Campania n. 110/2020). Infatti, la già richiamata *ratio* dell'art. 153 c.g.c. risulta realizzata, a prescindere dalle modalità di presentazione dell'istanza, a condizione che la stessa sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del Ministero convenuto, occorre evidenziare che la legittimazione passiva, essendo una condizione dell'azione, va valutata alla luce della prospettazione effettuata dalle parti nell'atto

introduttivo e deve, pertanto, restare distinta dalla diversa questione, riguardante il merito della domanda, della sua effettiva sussistenza (in tal senso da ultimo Sez. III centr. n. 379/2023). Ne consegue, pertanto, che, alla luce delle domande formulate dal ricorrente e della prospettazione dei fatti, attinenti anche alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro con particolare riferimento alla sua articolazione oraria, l'eccezione in esame deve essere rigettata.

Con riferimento al merito della domanda, occorre rilevare come sulla vicenda si siano succedute diverse pronunce da parte della magistratura ordinaria.

In primo luogo, come emerso a seguito della costituzione dell'INPS, la Corte di appello di Firenze con sentenza n. 569/2014 (doc. 6 fasc. INPS) ha parzialmente confermato la sentenza non definitiva n. 243/2012 e la sentenza definitiva n. 10/2013 del Tribunale di Livorno, Sez. lavoro, riconoscendo al ricorrente il credito di euro 101.398,66 nei confronti dell'Accademia navale di Livorno.

Il suddetto credito origina dal riconoscimento del carattere straordinario delle ore svolte in eccesso rispetto alle 6 ore di lavoro ordinario previste dall'art. 14 del R.D. n. 2135/1936 per i professori della Regia accademia navale di Livorno. Dalla lettura congiunta del ricorso introduttivo, delle due sentenze di primo grado e della sentenza d'appello emerge come tale giudizio ha sostanzialmente avuto ad oggetto la perdurante applicabilità, anche ai docenti di educazione fisica, dell'art. 14 del R.D. n. 2135/1936 a norma del quale "*ai professori della regia accademia navale, di ruolo, incaricati e*

comandati, universitari o no, è fatto l'obbligo di insegnamento di sei ore settimanali", con la conseguente necessità, in caso positivo, di riconoscere agli insegnanti il pagamento, a titolo di straordinario, delle ore eccedenti la sesta. Il giudizio si è, pertanto, concluso in modo parzialmente positivo posto che, per il periodo intercorrente dal primo aprile 2004 al 31 marzo 2009, al ricorrente è stato riconosciuto un credito retributivo di euro 101.398,66 (cfr. Corte app. Firenze n. 569 del 2014 di cui al doc. 6 comparsa INPS).

Successivamente è intervenuta, nell'ambito di un diverso giudizio in cui risulta controparte solo il Ministero dell'istruzione, la sentenza n. 505/2017 del Tribunale di Livorno, Sez. lavoro (doc. 8 fasc. ricorrente). La predetta sentenza, dopo aver evidenziato che la domanda è stata proposta dal ricorrente "*al fine di sentire accertare e dichiarare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa per ventiquattro ore alla settimana, di cui sei ore in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro, dall'1.10.2002 al 31.7.2012*", ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda riguardante la misura del trattamento pensionistico, pronunciandosi, invece, favorevolmente al ricorrente con riferimento al trattamento retributivo. È seguita, infine, la sentenza n. 238/2020 del Tribunale di Livorno, Sez. lavoro (doc. 14 fasc. ricorrente), con la quale il Tribunale, a seguito di CTU finalizzata alla ricostruzione di quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire per 24 ore settimanali piuttosto che per 18, ha condannato il Miur a pagare al sig. - la somma di euro 12.065,25. Sulla quantificazione di questo importo incide, come emerge dalla

lettura della CTU (cfr. doc. 13 ricorrente), l'importo già corrisposto al Prof. - dall'Accademia per le predette 6 ore eccedenti le 18 e pari a euro 88.203,49, secondo quanto attestato dalla stessa Accademia (cfr. doc. A e doc. 7 fasc. ricorrente). Infatti, la somma di euro 12.065,25, riconosciuta al ricorrente, è pari alla differenza fra euro 99.536,08 (importo a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto per le 6 ore aggiuntive svolte nei 10 anni di comando presso l'Accademia) ed euro 88.203,49 (importo effettivamente erogato dall'Accademia per le 6 ore aggiuntive).

Ricostruita, pertanto, l'articolata vicenda processuale, occorre, in primo luogo, ribadire che la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di pensioni pubbliche e che, ai fini della determinazione della giurisdizione deve aversi riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, al c.d. *petitum* sostanziale, essendo rilevante non tanto la pronuncia che si chiede al giudice, quanto piuttosto l'intrinseca "*natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati*" (*ex multis* Cass. Sez. Un. civ. n. 784/2021). Nel caso in esame, pertanto, è evidente che le prime due domande formulate dal ricorrente sono esclusivamente finalizzate all'accertamento di elementi che, seppure riferibili al rapporto di lavoro, non sono destinati ad incidere sullo stesso, peraltro ormai esaurito, ma sono esclusivamente funzionali, con specifico riferimento al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, alla corretta quantificazione di tale trattamento.

Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, infatti, in sede di

giurisdizione esclusiva in materia pensionistica la Corte dei conti "*ha il potere-dovere di delibare gli atti e i provvedimenti intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente e al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro. Il superamento dei limiti esterni di tale giurisdizione è, infatti, apprezzabile solo allorquando il giudice delle pensioni decida – con pronunce di carattere caducatorio od annullatorio o anche in via incidentale – sulla legittimità di detti atti e provvedimenti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato" (cfr Corte di Cass. Sez.un. civ 11 gennaio 2019, n.543)*" (Sez. I centr. n. 249/2023).

Pertanto, rimarcato come, alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, il presente giudizio deve essere limitato alla determinazione degli eventuali effetti sul trattamento pensionistico del trattamento retributivo spettante al dipendente ormai in pensione, si rileva come la Corte di appello di Firenze, con la citata sentenza n. 569 del 2014, ha riconosciuto il carattere straordinario delle ore eccedenti le sei previste, ai sensi dell'art. 14 del R.D. n. 2135/1936, per i docenti in servizio, anche in posizione di comando, presso l'Accademia navale. Sulla base di tale pronuncia, l'Accademia navale ha corrisposto al

ricorrente la somma statuita in sentenza ed ha proceduto, ai fini pensionistici, a comunicare all'INPS l'ammontare dell'importo versato in favore del ricorrente. L'istituto previdenziale, sulla base di tale comunicazione, come allegato e provato documentalmente (cfr. doc. da 2 a 5 comparsa INPS), ha conformemente provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente. Tale trattamento, al dichiarato scopo di dare attuazione alla sentenza n. 569/2014, è stato, pertanto, rideterminato con provvedimento n. 347 (prot. INPS) del 4 gennaio 2016 nella maggior somma di 35.353,51 euro annui (cfr. doc. 4 fasc. INPS) piuttosto che di 32.123,98 euro annui (cfr. doc. 2 fasc. INPS), per effetto dell'innalzamento della retribuzione media annua, passata, a seguito della predetta sentenza, da euro 45.154,29 ad euro 56.906,56.

Il ricorrente ha poi introdotto un nuovo giudizio innanzi al giudice ordinario nei confronti del Ministero dell'istruzione al fine di far accertare di avere prestato la propria attività lavorativa per 24 ore settimanali in modo stabile e continuativo durante il periodo di comando presso l'Accademia navale ed un successivo giudizio finalizzato alla quantificazione delle differenze retributive di conseguenza dovute.

Tuttavia, il ricorrente, a seguito del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 569 del 2014, aveva già ottenuto il riconoscimento del carattere ordinario del monte orario settimanale di sei ore previsto dal R.D. n. 2135/1936 e, dunque, del suo diritto a percepire una retribuzione ulteriore per le ore svolte in eccedenza

rispetto alla sesta e fino alla diciottesima (posto che, come si legge nel ricorso datato 1 settembre 2009 (cfr. doc, 1 dep. del ricorrente del 24 gennaio 2024), le ore eccedenti la diciottesima godevano già di un compenso aumentato).

Per effetto di tale pregressa pronuncia, le differenti ricostruzioni operate nei successivi due giudizi civili (poi esitati nelle sentenze n. 505/2017 e n. 238/2020 del Tribunale di Livorno) non incidono sulla quantificazione del trattamento pensionistico che era già stato riliquidato dall'INPS con il provvedimento del 4 gennaio 2016 (cfr. doc. 4 fasc. INPS).

Infatti, i prospetti elaborati dal CTU nominato dal Tribunale di Livorno nel giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 238/2020 (pag. 8 CTU Cornelio di cui al doc. 13 fasc. ricorrente) quantificano la retribuzione a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente (per il periodo ottobre 2002 - luglio 2012, con prestazione oraria di 24 ore settimanali) in euro 398.144,30 complessivi.

Di contro l'INPS, nel foglio di calcolo elaborato per la quantificazione della pensione attualmente corrisposta al ricorrente, si basa su importi di "retribuzione goduta nel periodo di riferimento" (cfr. pag. 2 doc. 5 fasc. INPS) più elevati rispetto a quelli individuati dal CTU in sede civile, in quanto comprensivi delle somme già riconosciute al ricorrente stesso per effetto della sentenza n. 569 del 2014.

Infatti, come riferito dall'istituto previdenziale in sede di costituzione e come effettivamente riscontrabile dal confronto dei fogli di calcolo della pensione iniziale con quelli della pensione rivalutata a seguito della

sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 569/2014 (cfr. doc. 2,3,4 e 5 fasc. INPS), la pensione è stata ricalcolata tenendo conto degli importi che l'Accademia Navale ha comunicato *"per gli anni dal 01/04/2004 al 31/03/2009 secondo il seguente dettaglio*.

1. ANNO 2004 € 13.048,22;

2. ANNO 2005 € 20.601,99;

3. ANNO 2006 € 20.601,99;

4. ANNO 2007 € 20.601,99;

5. ANNO 2008 € 20.601,99;

6. ANNO 2009 € 5.942,48.

A seguito di tale comunicazione come già sopra evidenziato la sede ha riliquidato la pensione in particolare le somme pagate sono state imputate negli anni di riferimento secondo il seguite schema;

- Anno 2004 siamo passati da € 38.937,80 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo per la determina del 2012) ad € 51.986,02 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo della determina del 2015 (€ 38.937,80+ACC. NAV € 13.048,22);

- Anno 2005 si è passati da € 39.609,55 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo per la determina del 2012) ad € 60.211,54 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo della determina del 2015 (€ 39.609,55+ACC. NAV € 20.601,99;)

- Anno 2006 si è passati da € 40.402,85 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo per la determina del 2012) ad € 61.004,84 retribuzione inserita nel foglio di calcolo della determina del 2015 (€ 40.402,85+ACC. NAV € 20.601,99);

- Anno 2007 si è passati da € 41.615,60 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo per la determina del 2012) ad € 62.217,59 retribuzione inserita nel foglio di calcolo della determina del 2015 (€ 41.615,60+ACC. NAV € 20.601,99);

- Anno 2008 si è passati da € 42.255,55 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo per la determina del 2012) ad € 64.005,86 retribuzione inserita nel foglio di calcolo della determina del 2015 (€ 42.255,55+ACC. NAV € 20.601,99);

- Anno 2009 si è passati da € 37.272,48 (retribuzione inserita nel foglio di calcolo per la determina del 2012) ad € 43.215,04 retribuzione inserita nel foglio di calcolo della determina del 2015 (€ 37.272,48+ACC. NAV € 5.942,48)" (cfr. comparsa di costituzione INPS pag. 10).

Ne consegue, pertanto, che il ricorrente non ha diritto ad alcuna ulteriore rideterminazione del trattamento pensionistico per effetto delle due sentenze del Tribunale di Livorno n. 505/2017 e n. 238/2020, poichè gli importi retributivi dalle stesse riconosciuti sono ampiamenti assorbiti da quanto già liquidato a titolo pensionistico al ricorrente sulla base della sentenza n. 569 del 2014.

La domanda del ricorrente, volta a ottenere le maggiori somme sul trattamento di pensione "*conseguenti e connesse alle maggiorazioni retributive per le sei ore settimanali in eccedenza dallo stesso lavorate dal 1.10.2002 fino al 31.8.2012 – maggiorazioni retributive pari ad Euro 12.065,2, in conformità a quanto disposto nelle sentenze del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passate in giudicato, n. 505/2017 e n.*

238/2020", deve essere, dunque, integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63040 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale e del Ministero dell'istruzione e del merito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alla domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario,

rigetta per il resto il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, che liquida nell'importo di €. 1.500,00 oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, che liquida nell'importo di €. 1.200,00 oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Così deciso in Firenze, 23 maggio 2024

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12/06/2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente